



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

direzione19@regione.piemonte.it

Data Torino, 28 OTT. 2004

Protocollo

Allegato "A" alla D.G.R. n° 13 - 4561 in data 17 GEN. 2005 Relativa all'approvazione della Variante Strutturale al P.R.G.I. del Comune di MARANO TICINO di cui alle DD.CC. n. 2 in data 28.02.'02, n. 15 del 26.09.'02 e n. 1 del 12.02.'04.

Elenco modifiche introdotte "ex officio"

Norme Tecniche Attuazione

Art. 4.13

Inserire in calce:

- "9. Per quanto concerne la prevista area individuata con il n. 3 sull'elaborato G2 Relazione Geologico Tecnica adottato con D.C.C. n. 1 del 12.02.'04, ai limiti della zona produttiva, l'edificazione dovrà avvenire nel rispetto di tutti i possibili accorgimenti per il contenimento della trasmissione del rumore all'interno degli edifici allo scopo di evitare un eventuale superamento dei limiti di immissione acustica in ambiente abitativo.

Paritetici accorgimenti si dovranno applicare anche per le edificazioni sulle aree n. 4 e n. 5, così come riportate sul citato elaborato G2 Relazione Geologico Tecnica.

Trovandosi tali costruzioni previste in prossimità sia di una ferrovia per la quale si prevede un potenziamento del traffico per intensificazione dei passaggi di treni ad uso trasporto merci e veicoli da trasporto pesante, sia di una strada di grande comunicazione come la strada Statale n. 32, si presume che esse si troveranno esposte alle proiezioni acustiche del traffico delle due infrastrutture. Per esse quindi si deve prevedere, oltre che la conformità alle leggi che regolano i requisiti passivi degli edifici, anche la compatibilità con le norme relative alle zone interessate dal traffico ferroviario (regolate da apposito decreto) e con le norme che regolamentano il traffico viario (per le quali a tutt'ora non è ancora stato emesso un decreto che ne regolamenti le zone sottoposte ad impatto acustico)."

Art. 4.15, p.to 13

Inserire in calce:

"Relativamente alle aree a servizi (parcheggi) si dovrà verificare ad una scala adeguata che una parte del parcheggio di nuova previsione non si collochi su aree agricole o

forestali, normate all'art. 5 del Piano d'Area vigente, nel qual caso oltre a non poter essere realizzato, l'Amministrazione comunale dovrà procedere, con debita Variante allo Strumento Urbanistico, alla ridestinazione dell'area affinché la stessa non confligga con le prescrizioni del citato art. 5 del Piano d'Area vigente.”.

Art. 4.21, 7° comma

Inserire in calce al 7° comma:

“Sono comunque fatti salvi i disposti della L.R. 3 agosto 2004, n. 19 e i successivi criteri generali emanati.”.

Art. 4.21, 8° comma

Quale ultimo trattino inserire:

“- L'attivazione dell'intervento previsto è subordinato alla vigenza e sequenzialmente alla acconsentita fattibilità del previsto strumento di pianificazione per la tutela e la salvaguardia delle peculiarità paesistiche ambientali (cfr. SA 9 del PTR Ovest Ticino).”.

Art. 4.24 Aree speciali

2° comma

Inserire in calce:

“Si specifica che per l'ambito areale destinato ad “Aree speciali” per la porzione ricadente nel limite “Aree agricole inedificabili”, così come classificate dal PTR Ovest Ticino, ancorché diversamente rappresentate sulla cartografia, non sono acconsentiti interventi edificatori, nonché interventi che comportano modificazioni o alterazioni morfologiche dello stato dei luoghi.”.

4° comma

Al quarto trattino, dopo le parole “... con massimi m. 7,50” stralciare la dizione “, 1 piano fuori terra ... omissis ... di limitata estensione”.

Quale ultimo trattino inserire la seguente dizione: “- Le potenzialità edificatorie acconsentite sono comprensive della consistenza edilizia in atto.”.

Art. 6.8, 3° comma

Stralciare dopo la dizione “... , sono soggette a vincolo di inedificabilità” la frase che recita: “; per quelle ricadenti ... omissis ... specifica normativa”.

Il Responsabile del Settore Urbanistico
Territoriale - Area Provincia di Biella
arch. ~~Ernes~~ EASSONE

Il Referente d'Area
della Direzione Regionale
arch. Margherita BIANCO